

D.M. 31-1-2000 n. 29

Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'articolo 16 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43.

D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 ⁽¹⁾.

Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'articolo 16 della L. 13 maggio 1999, n. 133 ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43.

(2) Vedi, anche, l'art. 22, comma 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e il D.Dirett. 28 febbraio 2007.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 11 aprile 2002, n. 76;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 11 febbraio 2002, n. 16/E; Ris. 27 dicembre 2004, n. 162/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 11 gennaio 2001, n. P47/4109.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'opportunità di incrementare le entrate erariali attraverso l'introduzione di un nuovo gioco denominato «bingo»;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, relativa all'ordinamento del gioco del lotto e, in particolare, l'articolo 7, così come modificato dall'articolo 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, oltre quelli previsti dalla predetta normativa possono essere stabiliti altri tipi e forme di estrazione e di scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, concernente la disciplina del gioco del lotto in concessione;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge 26 febbraio 1994, n. 133, in base al quale il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto;

Visto il proprio decreto dell'11 gennaio 1995 in base al quale al concessionario del gioco del lotto sono stati trasferiti i poteri pubblici del Ministro delle finanze relativi alla riscossione dei proventi del gioco, al pagamento delle vincite, alle estrazioni ed alle opposizioni;

Visto l'articolo 2 del proprio decreto del 25 luglio 1995 che ha stabilito che il predetto trasferimento dei poteri pubblici è avvenuto totalmente e integralmente;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-896 del 19 gennaio 2000;

Adotta il seguente regolamento:

1. Esercizio del gioco del «Bingo».

1. L'esercizio del gioco denominato «Bingo» è riservato al Ministero delle finanze.

2. La gestione del gioco, da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi simili, è attribuita a concessionari, con gare da espletare secondo la normativa comunitaria e secondo i criteri previsti dall'articolo 2.

3. L'espletamento delle gare e il controllo centralizzato del gioco, dei relativi flussi finanziari e delle procedure previste per la sua effettuazione, nonché la stampa delle cartelle e ogni altro servizio non richiesto ai singoli concessionari sono affidati sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. L'attività di controllo centralizzato del gioco è incompatibile con quella di concessionario del gioco del «Bingo»⁽⁴⁾.

(4) Vedi, anche, la Dir.Min. Finanze 12 settembre 2000.

2. Concessione per la gestione del gioco.

1. Il Ministero delle finanze attribuisce, nel numero di volta in volta stabilito su direttiva del Ministro, in base al risultato delle gare espletate secondo la normativa comunitaria dall'affidatario del controllo centralizzato del gioco, le concessioni per la gestione del gioco del «Bingo» in apposite sale a persone fisiche o società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri⁽⁵⁾:

a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione delle singole sale di effettuazione del gioco;

b) razionale e bilanciata distribuzione sul territorio, secondo parametri programmati e controllabili, della rete di sale destinate alla effettuazione del gioco ⁽⁶⁾;

c) garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o società e del volume di gioco raccogliibile da ciascun concessionario;

d) adozione da parte dei concessionari e da parte del gestore, per lo svolgimento e la gestione del gioco, di strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero delle finanze al fine di assicurarne la compatibilità con il sistema informativo di controllo centralizzato ⁽⁷⁾;

e) le concessioni hanno la durata di sei anni e sono rinnovabili per una sola volta.

2. Con decreto del Ministero delle finanze sono approvate le convenzioni-tipo che accedono alle concessioni ⁽⁸⁾.

3. Il trasferimento della concessione è consentito previo assenso del Ministero delle finanze a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa.

4. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese comunicano al Ministero delle finanze l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. La società per azioni deve altrimenti essere quotata in borsa. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalla concessione.

(5) Vedi, anche, la Dir.Min. Finanze 12 settembre 2000.

(6) Con *D.Dirett. 16 novembre 2000* (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 279, S.O.), modificato dal *D.Dirett. 7 agosto 2001* (Gazz. Uff. 17 agosto 2001, n. 190), è stato approvato il piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo.

(7) Con *D.Dirett. 16 novembre 2000* (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 279, S.O.), modificato dal *D.Dirett. 7 agosto 2001* (Gazz. Uff. 17 agosto 2001, n. 190), dal *D.Dirett. 20 dicembre 2001* (Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301), dal *D.Dirett. 9 agosto 2002* (Gazz. Uff. 24 agosto 2002, n. 198), dal *D.Dirett. 31 ottobre 2002* (Gazz. Uff. 9 novembre 2002, n. 263) e dal *D.Dirett. 14 novembre 2005* (Gazz. Uff. 27 dicembre 2005, n. 300), sono state individuate le specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per la gestione del gioco del Bingo. Con *D.Dirett. 17 settembre 2001* (Gazz. Uff. 22 settembre 2001, n. 221), modificato dal *D.Dirett. 16 settembre 2002* (Gazz. Uff. 30 settembre 2002, n. 229) e dal *D.Dirett. 14 novembre 2005* (Gazz. Uff. 27 dicembre 2005, n. 300), sono state determinate le modalità di colloquio tra il sistema di controllo centralizzato del gioco del Bingo ed il sistema di elaborazione del concessionario.

(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 21 novembre 2000*.

3. Decadenza e revoca delle concessioni.

1. Il Ministero delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara. La concessione è inoltre revocata:

a) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

b) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento;

c) quando vengono accertati gravi irregolarità amministrative o il mancato rispetto degli obblighi fiscali.

2. Il decreto di decadenza o di revoca è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona, né per il tramite di società, nei tre anni successivi alla attribuzione di nuove concessioni.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo della società già concessionaria, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. *Disciplina dell'esercizio del gioco.*

1. Il Bingo consiste nella estrazione di 90 numeri dall'1 al 90, ambedue inclusi, avendo i giocatori come unità di gioco una o più cartelle su cui sono stampati quindici numeri diversi, distribuiti su tre file orizzontali di cinque numeri ciascuna e su nove colonne verticali, ciascuna comprendente i numeri della stessa decina, su ognuna delle quali possono essere uno, due o tre numeri, senza che vi sia mai una colonna senza numero.

2. Le combinazioni vincenti sono:

a) la cinquina che si realizza quando, durante una partita, per la prima volta sono estratti tutti e cinque i numeri che formano una fila orizzontale di una delle cartelle;

b) il bingo che si realizza quando, durante una partita, per la prima volta, sono estratti tutti e quindici i numeri di una cartella.

3. Con decreto del Ministero delle finanze è approvata la disciplina relativa alle modalità e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco ⁽⁹⁾.

(9) Per il regolamento del gioco del Bingo vedi il *D.Dirett. 16 novembre 2000*.

5. *Prelievo erariale.*

1. Il prelievo erariale è fissato in misura del 20 per cento del prezzo di vendita delle cartelle e viene versato dal concessionario all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, insieme al compenso ad esso spettante secondo le disposizioni dell'articolo 7, anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle. Ogni dieci giorni l'affidatario del controllo centralizzato del gioco provvede al riversamento delle somme relative al prelievo erariale alla tesoreria provinciale dello Stato e a presentare il relativo rendiconto al Ministero delle finanze ⁽¹⁰⁾.

(10) Vedi, anche, l'art. 8, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

6. Montepremi.

1. La somma da distribuire in premi, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle finanze di cui all'articolo 4, comma 3, in ogni partita è il 58 per cento del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ogni partita.

7. Compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco.

1. Il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, comma 1, è stabilito, mediante la convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, in misura non superiore al 3,80% del prezzo di vendita delle cartelle.

8. Compenso al concessionario.

1. Il compenso del concessionario è pari alla parte dell'incasso lordo, una volta dedotti il prelievo erariale sulle cartelle, i premi corrisposti e il compenso versato all'affidatario del controllo centralizzato del gioco.

9. Cauzioni e dichiarazione d'inizio attività.

1. Il concessionario presta all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fidejussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a €516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi.

2. [Il concessionario, ottenuta l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, presenta per ciascuna sala Bingo dichiarazione d'inizio di attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con apposito decreto del Ministero delle finanze ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾].

3. L'affidatario del controllo centralizzato del gioco presta garanzia all'Amministrazione finanziaria in titoli di Stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta per l'importo di lire 10 miliardi (pari a €5.164.568,99).

(11) Il modello di dichiarazione di inizio attività di cui al presente comma è stato approvato con *D.Dirett. 16 novembre 2000* (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 279, S.O.).

(12) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66.

10. *Poteri di vigilanza dell'Amministrazione finanziaria.*

1. Nelle convenzioni che regolano il rapporto concessorio con l'affidatario del controllo centralizzato del gioco e con i concessionari delle sale da gioco sono previste le modalità di esecuzione dei controlli, nonché l'obbligo per i suddetti soggetti di consentire l'effettuazione dei controlli stessi.

11. *Pubblicità.*

1. Il presente regolamento e il decreto del Ministero delle finanze di cui all'articolo 4, comma 3, devono essere esposti presso ciascuna sala Bingo, in modo da consentire al pubblico di prenderne visione.